

TI_GERICHTE 15.2000.00160 vom 21. Februar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-02-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.00160

FR: TI_GERICHTE 15.2000.00160 du 21 février 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2000.00160 del 21 febbraio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

e 4 LAMI (DTF 121 V 110-112, 109 V 48-51 e 107 III 62-66), come pure dell'art. 88 cpv. 2 LAMal, con riferimento alla normativa ex art. 80 ss. e 85 ss. LAMal, applicabile al caso di specie - e il pronunciato amministrativo di merito con contestuale decisione accessoria di rigetto sia agevolmente riconoscibile in siffatta doppia valenza anche da persone non cognitive del diritto, a condizione che agiscano secondo i doveri di diligenza esigibili da ogni soggetto di diritto confrontato ad evenienze simili. b) In presenza di chiara base legale e dandosene i presupposti, la parte precettante è legittimata, in virtù del suo potere giurisdizionale, a determinarsi sul merito della disputa di diritto amministrativo con possibilità di contestuale rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo, a condizione però che la decisione amministrativa sia stata preceduta dall'emissione di un atto siffatto (DTF 121 V 110 cons. 2; 119 V 331 cons. 2b; 109 V 49 cons. 3b; 107 III 64 cons. 3). I principi giurisprudenziali espressi in DTF 121 V 109-112 vanno condivisi, benché aspramente criticati da vari autori che: - non vogliono riconoscere il diritto dello Stato di disciplinare con efficacia - privilegiando gli aspetti pratici a quelli dogmatici - un coacervo di dispute che trae origine, nella massima parte dei casi, da mancanza di liquidità degli assicurati; - misconoscono che è nell'interesse degli assicurati evitare inutili spese giudiziarie in sede di rigetto dinanzi al giudice ex art. 80 ss. LEF, ritenuto che non solo le censure riferite al diritto amministrativo materiale ma anche l'accessorio del rigetto dell'opposizione possono formare oggetto di procedimento amministrativo e giudiziario fino al Tribunale federale; - confondono l'esigibilità del credito dedotto in esecuzione con il titolo di rigetto definitivo, ritenuto che se l'esigibilità del credito fondato sul diritto amministrativo materiale precede nel tempo l'emissione del precetto esecutivo, allora la procedura è corretta: in tal caso la decisione amministrativa potrà infatti determinarsi non solo sugli aspetti assicurativi ma anche su quelli esecutivi del rigetto definitivo.

E. 3

Ove al precetto esecutivo sia stata interposta tempestiva opposizione, la domanda di prosecuzione presuppone che l'opposizione sia stata rigettata. Il giudizio di rigetto deve in tal caso essere allegato alla domanda di prosecuzione dell'esecuzione (Kurt Amonn/Dominik Gasser , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, § 22 n. 14, p. 151 s.). a) L'organo d'esecuzione non è legittimato a sindacare dal profilo materiale la decisione amministrativa 6 ottobre 2000 della _____, ma deve limitarsi all'esame - che gli compete - degli aspetti formali dell'atto che la precettante reputa decisione amministrativa di un'autorità legittimante il rigetto definitivo dell'opposizione.

L'Ufficio d'esecuzione deve in particolare respingere la domanda di prosecuzione nell'ipotesi che si dia nullità della decisione di rigetto dell'opposizione (Daniel Staehelin , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 35 all'art. 79 LEF), ad esempio quando l'autorità amministrativa che ha preso la decisione sia assolutamente incompetente o d'acchito risulti che non v'è sentenza ma solo una semplice sollecitatoria (Ernst Brand, Zur Frage der Zulässigkeit der Fortsetzung einer Betreibung für öffentlichrechtliche Forderungen, gestützt auf Verwaltungsentscheide von Bundesorganen, in: BISchK 1960, p. 133) o quando la sentenza sia priva di firma o quando vi siano seri indizi che la decisione amministrativa tale non sia o non sia stata notificata ritualmente e che pertanto il destinatario sia stato impedito di far valere i rimedi di diritto a sua disposizione. b) Nel caso di specie emerge dalla narrativa fattuale sub C che con domanda di proseguimento 6 ottobre 2000 _____ ha chiesto l'emissione della comminatoria di fallimento contro _____ sulla base della sua decisione 6 ottobre 2000 e della dichiarazione [non firmata] di crescita in giudicato 6 ottobre 2000 rilasciata dalla stessa precettante quale emittente e destinataria. Orbene, la contemporaneità di atti che secondo l'ordine naturale degli accadimenti e la comune esperienza di vita devono realizzarsi in tempi successivi già induce a ritenere che la domanda di prosecuzione dell'esecuzione sia stata prematura nella sua formulazione in data 6 ottobre 2000. Infatti a quel momento vi poteva essere una sola certezza nel senso che la sentenza non potesse ancora essere stata notificata. Siffatto elemento non doveva sfuggire all'organo d'esecuzione che non era legittimato ad emettere la comminatoria di fallimento, il pronunciato amministrativo non potendo in tutta evidenza già essere giunto al destinatario. In mancanza di corretta notifica non si danno effetti giuridici del pronunciato amministrativo, tanto dal profilo materiale (condannatoria di diritto delle assicurazioni sociali) che dal profilo esecutivo accessorio (rigetto definitivo dell'opposizione). Ne consegue la declaratoria di nullità ex art. 22 LEF di atto (comminatoria di fallimento) emesso quando ancora vi era un'opposizione validamente interposta (cfr. Flavio Cometta , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12 all'art. 22, p. 167).

E. 4

Il gravame di _____ sarebbe dovuto essere accolto anche per un altro motivo, atteso che l'escusso ha il diritto di ricorrere contro la notificazione della comminatoria di fallimento, se l'opposizione al precetto esecutivo è stata rigettata con decisione pronunciata in un altro Cantone e al debitore non è stato fissato il termine di dieci giorni per opporre eventuali eccezioni ex art. 81 cpv. 2 LEF, come si realizza nel caso di specie (cfr. BISchK 2000, p. 187 s.).

E. 5

In via abbondanziale va rilevato che la comminatoria di fallimento sarebbe dovuta essere annullata anche perché non vi è un pronunciato materiale amministrativo tale da costituire, in termini formalmente validi, il presupposto affinché l'autorità amministrativa possa pronunciare il giudizio accessorio di rigetto. Detto altrimenti, il giudizio di rigetto deve poggiare su pregresso, ancorché contestuale, giudizio di merito. Invano si cercherebbe nel carente pronunciato 6 ottobre 2000 di _____ una motivazione comprensibile all'assicurato normodotato, tale da supportare una decisione amministrativa secondo le modalità che uno Stato di diritto esige perché si dia atto giurisdizionale sostanziale. È di tutta evidenza che affermazioni apodittiche del tipo "Egregio Signor _____, poiché Lei non ha provveduto al pagamento degli importi citati, siamo stati costretti ad avviare una

procedura d'esecuzione. Lei ha fatto opposizione al precetto esecutivo, sospendendo la procedura. Di conseguenza, noi rilasciamo la seguente decisione", immediatamente seguite dal dispositivo "1. Con il precetto esecutivo n. _____ del 08.09.2000 abbiamo chiesto il pagamento del seguente credito. 2. L'opposizione contro il precetto esecutivo è rigettata in via definitiva ed è stato conferito alla _____ il diritto di procedere all'incasso per l'importo totale secondo cifra 1", sono ben lungi dall'adempiere i requisiti minimi perché si dia giudizio di merito. Mancando il presupposto principale del giudizio di merito, non può darsi di conseguenza qualsivoglia pronunciato accessorio di rigetto dell'opposizione. Anche per questo motivo dal profilo esecutivo non vi può essere stato rigetto dell'opposizione: non vi sono quindi le condizioni per la prosecuzione dell'esecuzione con la comminatoria di fallimento. 6. _____ ha poi provato di aver già pagato l'importo dedotto in esecuzione: a fronte di un credito di fr. 163.80 oltre accessori l'escusso ha dimostrato di aver pagato fr. 407.50 riferiti al premio assicurativo per il mese di dicembre 1999 a conferma che "i premi di tutto l'anno erano stati pagati". Orbene, siffatta affermazione - supportata da giustificativo agli atti (cfr. doc. D) - non ha indotto _____ a determinarsi, prendendo le sole conclusioni possibili, ossia quelle del ritiro della domanda di prosecuzione dell'esecuzione. La precettante ha per contro optato per il silenzio, prescindendo dal formulare osservazioni al gravame benché vi fossero novità espresse e documentate dall'escusso nell'atto ricorsuale ben meritevoli di una presa di posizione. Anche per questo motivo d'ordine materiale la comminatoria di fallimento sarebbe dovuta essere annullata.

E. 7

L'attitudine processuale _____ merita di essere censurata anche dal profilo giurisdizionale. Infatti la legge conferisce, come si è detto sub 2, all'assicuratore la facoltà di emanare decisioni di merito con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione, consentendo in sostanza ad una parte di essere giudice in causa propria, a condizione che siano ossequiati i rigorosi presupposti enunciati nella disciplina legislativa. Questa possibilità costituisce in tutta evidenza un'eccezione nel sistema del diritto esecutivo federale e si fonda sul senso di responsabilità che enti assicurativi dotati di forti poteri amministrativi siano anche in grado di gestirli, dotandosi di personale, procedure e mezzi attuativi conformi alle necessità del compito loro affidato. Orbene, il caso in esame dimostra che la precettante ha disatteso in termini di notevole gravità le delicate incombenze assegnatele nell'ambigua funzione di giudice e parte. Non solo ha emanato una decisione amministrativa carente - fatto in sé ancora scusabile nell'ipotesi che si tratti del primo errore, in omaggio al principio secondo cui errare humanum est - ma ha anche dichiarato lo stesso giorno in cui il pronunciato è stato emesso - quindi ancor prima che potesse essere giunto all'assicurato destinatario, ciò che è grave - che la decisione amministrativa era cresciuta in giudicato. _____ ha poi chiesto, sempre lo stesso giorno (6 ottobre 2000), la prosecuzione dell'esecuzione in virtù di tale dichiarazione. Inoltre la precettante nemmeno ha ritenuto di emendarsi, dopo che _____ aveva dimostrato con la ricevuta doc. D, allegata al ricorso, di aver pagato l'importo dedotto in esecuzione. La gravità dell'attitudine procedurale evidenziata nel caso di specie da _____ impone la notifica di questa sentenza anche all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna, per le incombenze d'ordine assicurativo sociale connesse alle aritmie palesatesi.

E. 8

Il ricorso di _____ va pertanto accolto. Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Sulle spese occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Tuttavia, la parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in mala fede può essere condannata a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese. Soggetti a sanzione disciplinare sono tanto il ricorrente e il suo rappresentante quanto ogni parte interessata al procedimento (Flavio Cometta , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12 ad art. 20a). Nel caso sottoposto ad esame, la gravità dell'agire della precettante (cfr. cons. 3b, 6 e 7) realizza i presupposti della temerarietà e della malafede: _____ si sarebbe dovuta facilmente rendere conto degli errori commessi al più tardi a ricezione dell'atto di ricorso intimatole dall'Ufficio esecuzione di Lugano. Era pertanto suo preciso dovere procedurale, fondato sul principio della buona fede processuale (Praxis 1994, p. 929), ritirare la domanda di prosecuzione dopo aver preso atto che le carenze sostanziali e formali dell'intera procedura erano tali da non consentire di chiedere l'emissione della comminatoria di fallimento. Non avendolo fatto ed essendosi limitata ad un comportamento meramente passivo, quando le sarebbe stato agevole contribuire al ripristino della legalità mediante una semplice dichiarazione di ritiro, si impone la sanzione ex art. 20a cpv.1 secondo periodo LEF della multa di fr. 200.--, cui va aggiunto il pagamento di tassa di giustizia e spese in complessivi fr. 50.--. Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 79 cpv. 2, 80, 81 cpv. 2, 88 cpv. 1 e 159 LEF; 80 ss., 85 ss. e 88 cpv. 2 LAMal; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF; pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.